

Previdenza. Proroga fino al 1° gennaio 2019

Ex Inpdap, rinviata l'entrata in vigore della «nuova» prescrizione

Fabio Venanzi

Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps la prescrizione dei contributi secondo le regole della gestione obbligatoria del settore privato viene prorogata al 1° gennaio 2019. La notizia circolava già da qualche tempo, ma l'ufficialità è stata data con la circolare 169 di ieri. Con la precedente circolare 94 del 31 maggio scorso, l'entrata a pieno regime era stata fissata al 1° gennaio 2018, seppur subordinata all'adeguamento dei sistemi informativi in uso.

La nota ribadisce la prescrizione dei crediti contributivi in cinque anni anche per gli iscritti alle Casse gestite dall'ex Inpdap, integrando in parte l'orientamento precedente assunto per gli iscritti alla Cassa Stato (istituita dalla Riforma Dini del 1995). Per gli iscritti alla Cpdel, Cpug e Cps (Cassa pensioni degli enti locali, ufficiali giudiziari e sanitari) è ancora vigente l'obbligo di liquidare le pensioni tenendo conto anche dei periodi non compresi dal versamento dei contributi. In quest'ultimo caso, l'onere a copertura degli anni senza contributi è ripartito tra Inps e datore di lavoro e va calcolato secondo le regole e i criteri relativi alla rendita vitalizia in base all'articolo 13 della legge 1338/1962. In caso di inadempienza, l'importo sarà recuperato successivamente in via coattiva dall'Inps.

Invece, per il personale iscritto alla Cassa pensioni insegnanti, non essendo applicabile la normativa sopra citata per espressa previsione di legge, valgono le regole vigenti nell'Ago. Pertanto il datore di lavoro ha facoltà di sanare tale omissione evitando danni all'interessato conseguenti a tale comportamento. L'aggiornamento

della posizione assicurativa avverrà solo in seguito al versamento della riserva matematica.

Con la circolare 94/2017, l'Inps aveva ritenuto applicabile al personale iscritto alla Cassa Stato la normativa prevista per la Cpi, mentre con la circolare di ieri, l'Istituto fa rientrare tali

NELLA CIRCOLARE

Ribadito il termine di cinque anni. In caso d'inadempienza importo recuperato coattivamente dall'Inps

soggetti nella disciplina generale, atteso che essi sono rientrati nel novero dei destinatari con la gestione delle loro posizioni a carico dell'ex Inpdap. Da tale impostazione deriva che deve ritenersi superato il meccanismo delle sistemazioni contributive, previste dalla legge 610/1952, la quale consentiva il versamento della contribuzione evasa, ora per allora, maggiorata di sanzioni e interessi.

La prescrizione decorre dal giorno in cui l'Inps può esigere la contribuzione, cioè con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (attualmente il 16 del mese successivo a quello di riferimento). Si ricorda, inoltre, che il versamento spontaneo dei contributi oltre il termine prescrizione comporta l'irricevibilità della contribuzione versata (in ritardo) dal datore di lavoro. Al fine di uniformare le regole amministrative, sia i datori di lavoro privati, sia quelli pubblici sono tenuti ad assolvere mensilmente agli obblighi contributivi tramite il flusso uniemens.